

Allegato A) Soggetti legittimati a presentare offerte migliorative

1.1. Sono legittimati a presentare offerta migliorativa per l'acquisto del Centro Direzionale i seguenti soggetti:

- (a) società di capitali validamente costituite secondo l'ordinamento giuridico italiano;
- (b) società di tipologia sostanzialmente equiparabile a quella indicata alla lettera (a) che precede, costituite secondo l'ordinamento giuridico di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di altri Stati che soddisfino le condizioni di reciprocità e che non rientrino nelle liste degli Stati c.d. "black list";
- (c) fondi di investimento istituiti in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e gestiti da società di gestione regolarmente iscritte all'apposito Albo dei gestori di FIA istituito presso Banca d'Italia o albo equivalente richiesto ai sensi della normativa dello Stato di appartenenza;
- (d) altri organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, regolarmente autorizzati e/o iscritti negli albi previsti della normativa dello Stato di appartenenza.

1.2 I soggetti di cui all'Articolo 1.1 devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:

- (a) il potenziale acquirente non deve essersi trovato, nei 24 (ventiquattro) mesi precedenti alla data di pubblicazione del presente Bando, e/o non deve trovarsi oggi, in stato di liquidazione volontaria o giudiziale e/o in una delle situazioni di cui agli articoli 2446, 2447, 4282-bis, 2482-ter del Codice Civile e/o in situazioni equivalenti in conformità alla legislazione dello Stato di appartenenza (salva la dimostrazione di aver superato detta situazione alla data di presentazione dell'Offerta Vincolante);
- (b) il potenziale acquirente non deve versare in stato di crisi o di insolvenza né essere stato ammesso o sottoposto, nei 24 (ventiquattro) mesi precedenti alla data di pubblicazione del presente Bando, a qualsiasi procedura che presupponga uno stato di insolvenza o di crisi (es. fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, accordo ex art. 182-bis LF, piano attestato ex art. 67 LF e procedure simili previste nel relativo Stato di appartenenza), né deve essere pendente alcuna istanza tesa all'ammissione del potenziale acquirente ad alcuna di tali procedure, in conformità alla legislazione dello Stato di appartenenza;
- (c) il potenziale acquirente non deve aver mai subito condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, e non deve essere mai stato destinatario dell'applicazione di sanzione su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 c.p.p. e 63 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, per uno dei reati e degli illeciti amministrativi contemplati nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito i "Reati"). In caso di soggetti non sottoposti alla giurisdizione italiana, il potenziale acquirente non deve aver subito condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o che comunque comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione in base alla legislazione dello Stato di appartenenza; inoltre nessuno degli esponenti con funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione del potenziale acquirente deve aver mai subito condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o che comunque comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione in base alla legislazione dello Stato di appartenenza o di quello in cui sono stati perseguiti;
- (d) il potenziale acquirente non deve essere o essere stato assoggettato, ovvero – nel caso di imprese in forma societaria – i suoi componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo non devono essere o essere stati assoggettati:

(i) a procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione in materia antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero a procedimenti equivalenti ai sensi della legislazione dello Stato di appartenenza, salvi gli effetti della riabilitazione;

(ii) a condanna con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per reati gravi in danno dello Stato o dell'Unione Europea che incidono sulla moralità professionale, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero ad analoghi provvedimenti per reati equivalenti ai sensi della legislazione dello Stato di appartenenza;

(iii) a sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o dell'Unione Europea che incidono sulla moralità professionale, ovvero ad analogo provvedimento per reati equivalenti ai sensi della legislazione dello Stato di appartenenza, salvi gli effetti della riabilitazione;

(e) il potenziale acquirente deve altresì possedere la capacità economica e finanziaria necessaria per l'acquisto del Centro Direzionale.

1.3 Non saranno prese in considerazione Manifestazioni di Interesse proposte da intermediari o da società fiduciarie.

1.4 Il soddisfacimento dei requisiti per l'ammissione e la permanenza nella procedura di cui al presente Articolo 1 dovrà essere dimostrata tramite l'allegazione all'offerta migliorativa di idonea documentazione, che dovrà consistere, nel seguente ordine, in documenti provenienti da pubblici registri, o da pubbliche autorità, o da terzi svolgenti funzioni di controllo, o in documenti ufficiali della società, o in documenti non ufficiali la cui veridicità è confermata da parte dell'organo amministrativo e, ove esistente, dell'organo di controllo in forma di autocertificazione, oppure in una dichiarazione sostitutiva resa conformemente alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2005 n. 445, ove applicabile.

1.5 Il Commissario Liquidatore si riserva la facoltà di verificare la documentazione prodotta dal soggetto istante e di esperire ogni idoneo accertamento circa la veridicità delle dichiarazioni rese, nonché di richiedere ogni ulteriore documentazione utile e/o necessaria.

1.6 I soggetti che non soddisfano i requisiti stabiliti dal presente Articolo 1 non verranno ammessi alla Procedura; nel caso in cui venisse accertata la mancanza originaria dei requisiti ivi stabiliti, o nel caso in cui tali requisiti vengano meno nel corso della Procedura, il soggetto interessato verrà senz'indugio escluso dalla Procedura, senza diritto a indennizzi o importi a qualsivoglia titolo e senza responsabilità per Unieco e/o per il Commissario Liquidatore.